

Civile Ord. Sez. 1 Num. 29418 Anno 2020

Presidente: DE CHIARA CARLO

Relatore: AMATORE ROBERTO

Data pubblicazione: 23/12/2020

### ORDINANZA

sul ricorso n. 8160-2016 r.g. proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a. (cod. fisc. 0088406526), con sede in Siena Piazza Salimbeni n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Roberto Bandini, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'Avvocato Marco Ripa, con cui elettivamente domicilia in Roma, Piazza Verbano n. 22, presso lo studio dell'Avvocato Gianluca Della Gatta.

- **ricorrente** -

**contro**

MAZZUCCATO GIANPAOLO (cod. fisc. MZZGPL49B25F229W), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli Avvocati Marco Borrella e Andrea Graziani, con i quali elettivamente domicilia in Roma, Piazzale Clodio n. 14, presso lo studio dell'Avvocato Graziani.

- **controricorrente** -

CRD  
3408  
2020

A

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, depositata in data 12.10.2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2020 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;

### **RILEVATO CHE**

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Padova in data 29.3.2013, con la quale – in accoglimento della domanda di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Mazzuccato Giampaolo e respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'opposta – era stato revocato il decreto ingiuntivo emesso in data 2.10.2010 dal Tribunale di Padova, decreto richiesto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, per il tramite della mandataria MPS, per la complessiva somma pari ad euro 268.182,42, oltre interessi, in relazione al credito derivante da saldo passivo di un rapporto di conto corrente e di due rapporti contrattuali di anticipazione credito e al credito da effetti insoluti.

Il Tribunale di Padova aveva infatti ritenuto non sufficientemente provato il credito e per questo motivo aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto.

La corte di appello ha ritenuto che: a) il primo motivo di gravame articolato da Banca Monte dei Paschi di Siena (soggetto ritenuto legittimato attivamente a proporre impugnazione, essendo intervenuta *medio tempore* la fusione tra MPS gestione crediti e la predetta banca), in riferimento alla eccepita carenza di legittimazione passiva della parte opposta MPS nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, era infondato, posto che l'opponente Mazzuccato aveva correttamente evocato in giudizio la MPS, nella qualità di mandataria della Banca Monte dei Paschi, titolare del credito oggetto di ingiunzione, e non già in proprio, come dedotto invece dall'appellante; b) il credito oggetto della domanda monitoria non era stato adeguatamente dimostrato dalla banca, onerata della relativa prova, giacchè nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era stato depositato solo l'estratto conto ex art. 50 T.u.b., in relazione agli insoluti, e gli scalari, limitatamente, peraltro, al periodo dal 1.10.2009 e non già dall'inizio del

rapporto contrattuale; c) non poteva neanche ritenersi – come invece perorato dalla difesa dell'appellante – che il Mazzuccato non avesse contestato il credito opposto, posto che quest'ultimo, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, aveva contestato il *quantum* del credito richiesto dalla banca per come quantificato nella dichiarazione ex art. 50 T.u.b. e, per il restante credito, aveva dichiarato di non essere stato posto in grado di contestare specificatamente le singole poste creditorie per la mancata allegazione da parte dell'istituto di credito della documentazione completa attestante l'andamento del conto corrente.

2. La sentenza, pubblicata il 12.10.2015, è stata impugnata da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui Mazzuccato Gianpaolo ha resistito con controricorso.

#### **CONSIDERATO CHE**

1. Con il primo motivo la società ricorrente, lamentando, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e mancata applicazione degli artt. 101, 81, 163 n. 2, cod. proc. civ., in combinato disposto degli artt. 645, 164 e 160, medesimo codice, si duole dell'erronea decisione adottata dai giudici del merito, in relazione all'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Mps, in ordine alla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo.

2. Con il secondo mezzo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., l'omesso esame di documenti decisivi (nn. 5-8, 11 e 11 ter, 12-17 e 19 allegati al fascicolo monitorio) ai fini della dimostrazione dei fatti costitutivi del credito, con conseguente violazione dell'art. 111 Cost. e 132 cod. proc. civ..

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Già il primo motivo non merita positivo apprezzamento.

Dallo scrutinio del fascicolo processuale – cui anche questa Corte di legittimità è abilitata, in ragione della natura processuale del vizio denunciato dalla società ricorrente – emerge con chiarezza che la Banca Monte dei Paschi aveva agito in giudizio per la tutela monitoria del suo credito, tramite la sua mandataria Gestione crediti s.p.a., giusta procura

17.10.2002 del Notaio Vieri Grillo (cfr. intestazione ricorso per d.i. e mandato difensivo a margine del ricorso monitorio e doc. 4 allegato al ricorso introduttivo), di talché l'opposizione a decreto ingiuntivo n.3705/2010 (emesso dal Tribunale di Padova in data 2.10.2010, in favore della Banca Monte dei Paschi), rappresentata quest'ultima processualmente in giudizio dalla società MPS, in virtù della predetta procura notarile, è stato correttamente proposta dal Mazzucato nei confronti di quest'ultima società, e ciò non già in proprio - come ritenuto dalla società appellante (ed oggi ricorrente) - ma quale "mandataria" della Banca Monte dei Paschi di Siena. Ne consegue che nessuna violazione dei precetti normativi sopra menzionati è rintracciabile nella condotta processuale del soggetto che aveva proposto opposizione al menzionato decreto ingiuntivo. Ed invero, il Mazzucato aveva evocato nel predetto giudizio oppositivo proprio il soggetto giuridico in favore del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo, e cioè di MPS, soggetto che aveva agito in via monitoria - come già detto - non già in proprio, ma quale mandataria del sopra menzionato istituto di credito, rendendosi così soggetto processualmente legittimato passivamente ad essere evocato nel giudizio oppositivo su iniziativa del debitore opponente.

3.2 Il secondo motivo di ricorso è invece inammissibile.

3.2.1 Sotto una prima prospettiva di valutazione, non può essere dimenticato che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Sez. 3, Ordinanza n. 16812 del 26/06/2018; cfr. anche n. 19150 del 2016).

3.2.2 Ciò posto, va subito osservato come risulti evidente la carenza di allegazione, sul punto qui da ultimo in esame, del profilo della decisività dei documenti del cui omesso esame si lamenta la società ricorrente, così rendendo la censura genericamente formulata e dunque irricevibile in questo contesto decisorio. Ed invero, la censura non prospetta e non indica, in modo puntuale, come invece avrebbe dovuto, il contenuto dei predetti documenti, i quali, peraltro, sembrano ridursi, ad annotazioni contabili provenienti dalla stessa creditrice, così sfuggendo a tale generica prospettazione il profilo della decisività dei documenti stessi rispetto al contenuto della decisione qui impugnata.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 12.10.2020

  
Il Presidente